SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

33º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLDÌ 1º OTTOBRE 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(770) ***SMURAGLIA: Modifiche e all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali***

(Discussione e approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Modifiche agli articoli 51, 55 e 58 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali»)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 3
MONTAGNINO *(PPI), relatore alla Commissione* 2
GASPARRINI *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 2

(215) ***MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipenenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 4, 5, 6
GASPARRINI *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 5
MANFROI *(Lega Nord-Per la Padania indipendente), relatore alla Commissione* 5
MANZI *(Rif. Com.-Progr.)* 5

DL 0499

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(770) *SMURAGLIA: Modifiche e all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali*

(Discussione e approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Modifiche agli articoli 51, 55 e 58 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali», d'iniziativa del senatore Smuraglia.

Ricordo che il disegno di legge in titolo, già assegnato alla 11ª Commissione in sede referente, ci è stato successivamente assegnato in sede deliberante. Propongo di considerare acquisiti gli atti compiuti dalla Commissione in occasione della precedente fase e di adottare come testo base quello a suo tempo messo a punto per l'esame dell'Assemblea.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Montagnino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MONTAGNINO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, colleghi, nel rifarmi alla relazione scritta, vorrei segnalare un piccolo problema di coordinamento. Il titolo del provvedimento si riferisce al solo articolo 51 del decreto legislativo n. 626; ma nel testo ora al nostro esame le modifiche riguardano anche gli articoli 55 e 58 del medesimo. Pertanto è necessario modificare anche il titolo in tal senso. A tal fine ho predisposto la seguente proposta di coordinamento:

Sostituire il titolo con il seguente:

«Modifiche agli articoli 51, 55 e 58 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali».

1 IL RELATORE

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54».

È approvato.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dai seguenti:

«3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-*bis*. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-*ter*. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedano una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi».

È approvato.

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

«4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogni qualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità».

È approvato.

Art. 4.

1. L'articolo 58 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Art. 58 – *(Adeguamento alle norme)*. – 1. I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime dell'allegato VII».

È approvato.

Prima di passare alla votazione finale, resta da votare la proposta di coordinamento.

La metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

(215) ***MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 215.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 16 settembre la Commissione ha deliberato di dare per acquisita la discussione generale già svoltasi in sede referente. Faccio presente che nella giornata di ieri la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta sulla riformulazione dell'emendamento 2.1, in un nuovo testo che accoglie la condizione posta dalla stessa Commissione bilancio nel precedente parere espresso il 21 luglio.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per quanto attiene all'articolo 1, in lire 1 miliardo e 600 milioni per l'anno 1996, e in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi e 800 milioni per l'anno 1997, in lire 3 miliardi e 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 3 miliardi e 800 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi e 200 milioni per l'anno 2000, in lire 5 miliardi per l'anno 2001, in lire 5 miliardi e 200 milioni per gli anni 2002 e 2003 e in lire 5 miliardi e 100 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1 (Nuovo testo) PELELLA, MANZI, GRUOSSO, PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele, BATTAFARANO

MANFROI, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole al nuovo testo dell'emendamento 2.1.

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo, pur notando che gli accantonamenti di pertinenza del Ministero del lavoro a copertura del triennio 1997-1999 risultano in questo momento completamente utilizzati, e che il ricorso al Fondo per l'occupazione per la copertura relativa agli anni dal 2000 al 2003 non appare completamente accoglibile, stante la non riconducibilità dell'intervento in questione alle finalità occupazionali, si rimette tuttavia alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANZI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, nel dichiarare il mio voto favorevole al disegno di legge in esa-

me, voglio esprimere il mio vivo compiacimento per la positiva conclusione di un *iter* assai difficile.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO